

STATUTO

ART.1

(Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita l'associazione senza scopo di lucro ed Ente del Terzo Settore denominato AJARIOT con sede a Biella.

Le eventuali successive variazioni dell'indirizzo della sede legale non costituiscono modifiche dello statuto dell'ente e possono pertanto essere decise dall'assemblea dei soci. Le modifiche dovranno essere verbalizzate dall'assemblea e successivamente comunicate agli enti preposti.

Potranno essere istituite sede secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, economico ed organizzativo.

L'Ente ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopi e attività)

L'Ente è apolitico, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

L'Ente ha come scopo la promozione a tutti i livelli di arte e cultura, migliorandone la fruizione da parte del pubblico di ogni età ed estrazione sociale, in particolare delle donne.

L'Ente ritiene le differenze una risorsa e favorisce quindi lo scambio culturale internazionale, la creazione di eventi multidisciplinari e transdisciplinari, la multiculturalità e il plurilinguismo, volti a educare, sensibilizzare e creare un ambiente fertile per sviluppare la creatività, la collaborazione, la promozione e l'integrazione sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Ente si propone di:

- a) Promuovere, progettare e organizzare iniziative culturali quali convegni, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), iniziative di aggregazione;
- b) Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado e corsi di formazione e aggiornamento;
- c) Realizzare iniziative nel settore dello Spettacolo, dell'Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;
- d) Ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Ente per il compimento degli obiettivi statuari
- e) Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, volumi, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo
- f) Sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni. Organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, artistica e ricreativa;

Accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali; aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Ente;

Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

- Organizzare corsi e laboratori a carattere artistico, culturale e musicale

- Organizzare convegni, seminari e incontri per lo studio e l'approfondimento di tematiche culturali, artistiche e musicali;
- Organizzare concerti, rassegne e mostre
- Realizzare attività editoriali mediante la pubblicazione e la distribuzione di riviste, bollettini, CD, DVD ed ogni altro strumento idoneo alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'arte.
- Collaborare con enti del terzo settore e altri enti, associazioni ed organismi non profit nonché con soggetti aventi natura commerciale per la promozione e diffusione della cultura, della musica, dell'arte e del volontariato
- Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto.

L'associazione viene costituita ai sensi del Dlgs 117 del 3 Luglio 2017, e per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercita in via esclusiva e principale le proprie attività nell'ambito:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Per lo svolgimento dell'attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Ente può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite nonché prevedere rimborsi spese a coloro che ne avranno diritto.

- per manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'Ente;
- può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3 (Risorse Economiche)

L'Ente trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) beni, immobili e mobili;
- b) contributi degli aderenti e dei privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Ente, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 Gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 4 **(Associati)**

Il numero dei soci è illimitato.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono membri dell'Ente i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Ente e ad osservare il presente statuto.

ART. 5 **(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Ente almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Ente;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6 **(Doveri e diritti degli associati)**

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Ente;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Ente;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) ad essere informati sulle iniziative promosse dall'ente.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Ente.

ART. 7 **(Organi dell'Ente del Terzo Settore)**

Sono organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere
- g) i Consiglieri

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 **(Assemblea)**

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Ente ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Ente.

L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi anche per via telematica, almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente almeno la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

ART. 9 **(Il Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, un Tesoriere e due Consiglieri

Al Consiglio direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Ente;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi anche per via telematica, almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 **(Il Presidente)**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

**ART. 11
(Tesoriere)**

Il tesoriere è responsabile dei beni patrimoniali dell'Associazione; inoltre, anche con l'aiuto di altri collaboratori, esegue le operazioni concernenti la gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione. Tiene aggiornati, secondo le norme in vigore, i libri contabili obbligatori, fornisce al Consiglio Direttivo tutti gli elementi necessari per la compilazione del preventivo e del rendiconto annuale.

**ART. 12
(Segretario)**

Il segretario sorveglia la conservazione dei locali, arredi e cose di proprietà dell'Associazione di cui egli è responsabile; inoltre tiene l'elenco aggiornato degli associati, con relativi indirizzi, è incaricato di redigere i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee degli associati, si occupa del resoconto delle attività delle comunicazioni agli associati.

**ART. 13
(Scioglimento)**

In caso di scioglimento dell'Ente, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre associazioni operanti in analogo settore o secondo le norme di legge in vigore.

**ART. 14
(Clausola compromissoria)**

Per ogni controversia che dovesse nascere sull'interpretazione del presente statuto e dei regolamenti nel rapporto tra i soci o tra i soci e l'Ente, si dovrà far ricorso ad un Collegio Arbitrale amichevole composto da 3 persone di cui due rappresentanti delle due parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due ed in caso di disaccordo con l'intervento del Presidente del Tribunale di Biella, su richiesta della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale così composto deciderà senza formalità di procedura, insindacabilmente.

**ART. 15
(Norma finale - rinvio)**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 Isadora Pei
Teuse Ruffini
Jane Gioia
Federica Guoneri
Gillesore

Isadora Pei
21.06.2022
09:53:08
GMT+01:00

